CITTA' DI BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 DEL 29-03-2017

OGGETTO:

I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) : MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE NELLA SUA COMPONENTE IMU

Oggi 29-03-2017 alle ore 18:00 ed ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta la Sig. Frenos Francesco nella sua qualità di PRESIDENTE. Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Bernardini Daniele	P	Rossi Mauro	P
Caporali Matteo	P	Vignoli Laura	P
Nassini Francesca	P	Neri Laura	P
Vagnoli Filippo	P	Pennisi Pietro Salvatore	P
Paperini Mara	P	Volpi Paolo	P
Conticini Luca	P	Mazzetti Daniela	A
Nassini Renato	P	Ferrini Sabrina	P
Frenos Francesco	P	Righini Catia	P
Serrotti Martina	P		

risultano presenti n. 16 e assenti n. 1.

Assessori esterni:

	_
Federico Lorenzoni	P

Segretario comunale incaricato della redazione del verbale il Dott. Liberto Giuseppe assistito da Nebbiai Giovanna.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI

I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) : MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE NELLA SUA COMPONENTE IMU

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,

compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, é stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

PRESO ATTO che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017, entro il quale possono essere deliberati i regolamenti dei tributi comunali, è stato fissato al 31/03/2017 dall' art. 5, comma 11, del D.L. 244 del 30/12/2016;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

DATO ATTO che il regolamento comunale della I.U.C., disciplinante i tributi IMU, TASI e TARI, è stato approvato dal C.C. con deliberazione n. 42 del 28/07/2014 e s.m.i.;

RITENUTO di apportare le seguenti modifiche al vigente regolamento IUC, sottosezione IMU, volte a semplificare i rapporti con i contribuenti :

PARTE SECONDA - IMU

Art. 6 – base imponibile

Si rende opportuno sostituire l'intero comma 9, lettera b) relativo ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati per superare o quantomeno ridurre i dubbi interpretativi in ordine alla qualifica di fabbricato inagibile o inabitabile;

L'attuale previsione regolamentare è la seguente :

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:

a) mancanza della copertura;

- b) mancanza dei serramenti;
- c) mancanza delle scale di accesso;
- d) strutture pericolanti (muri perimetrali, copertura, solai;
- e) mancanza dell'impianto elettrico, idrico, sanitario

Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico. Sono fatte salve le situazioni di inagibilità o inabitabilità dovute a motivazioni di tipo igienico-sanitario riconosciute con provvedimento dell'Unità Sanitaria Locale (esempio: mancanza impianto idrico, sanitario, insalubrità).

Il nuovo comma 9, lettera b) diventa il seguente:

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, si considerano inagibili o inabitabili, a patto che non siano di fatto utilizzati, i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:

- fabbricati oggettivamente e assolutamente inidonei all'uso per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone
- L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria non strutturali (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380)

Art. 8 . determinazione dell'imposta per i fabbricati soggetti a ristrutturazione o a nuova costruzione

Al comma 1 era stato erroneamente indicato:

.... a norma dell'art. 3, comma 1, lettere b) – c) – d) del DPR 6 giugno 2001 n. 380

Tale dicitura viene sostituita dalla seguente:

... a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c) – d) – e) del DPR 6 giugno 2001 n. 380

Art. 18 – accertamento e attività di controllo

Si rendo opportuno semplificare la procedura di richiesta dilazione di pagamento da parte del contribuente al fine di ridurre il rischio che l'avviso di accertamento non venga pagato

L'attuale previsione regolamentare è la seguente

Art. 18, comma 9. dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili ovvero la sospensione del

pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di trenta rate mensili .

La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 2 punti percentuali. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

In caso di mancato pagamento di due rate:

- a) il debitore decade dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione;

Il nuovo art. 18, comma 9 diventa il seguente :

Art. 18, comma 9. dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili.

La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale vigente calcolati sull'intero importo dovuto da rapportarsi ad un periodo pari alla metà del periodo di rateizzazione; l'ammontare degli interesse deve essere corrisposto in occasione del pagamento della prima rata.

Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.

In caso di mancato pagamento di due rate:

- a) il debitore decade dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione;

VISTO il parere del Revisore dei Conti rilasciato in data 23/03/2017 rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d.lgs. 267/2000; (allegato)

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del D.lgs 267/2000, come modificato dall'art.3 del D.L. 10.10.2012, n.174, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio competente;

DELIBERA

1) di apportare al Regolamento comunale della I.U.C. le modifiche illustrate nelle premesse che qui si intendono interamente richiamate; il nuovo regolamento I.U.C. viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1);

- 2) di provvedere all' invio al Ministero dell'economia e delle finanze della presente deliberazione mediante l'inserimento nel «Portale del federalismo fiscale» come precisato dal dipartimento delle finanze del ministero dell'economia, con la nota n. 24674 dell'11 novembre 2013.
- 3) di dichiarare il presento atto con successiva votazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Si dà atto che degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale, è stata effettuata fonoriproduzione su supporto digitale in formato mp3 custodita agli atti dell'ufficio di segreteria comunale in apposito cd e su cartella dedicata del server comunale, così come sono stati registrati tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare. La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta che sottoscritto dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale verrà pubblicato all'Albo Pretorio e conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei consiglieri e degli aventi titolo.

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

CON VOTI:

FAVOREVOLI:N. 15

CONTRARI: N. 1 (Consigliere Pennisi Pietro Salvatore)

ESPRESSI PER ALZATA DI MANO

IL CONSIGLIO COMUNALE, INOLTRE,

CON VOTI:

FAVOREVOLI:N. 15

CONTRARI:N. 1 (Consigliere Pennisi Pietro Salvatore)

ESPRESSI PER ALZATA DI MANO

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Francesco Frenos

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Giuseppe Liberto

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.